



Come si è evoluta la legislazione? Quali sono le differenze operative dentro e fuori i Sin? E quali sono le condizioni per il recupero?

La disciplina sull'utilizzo dei materiali provenienti da aree marine, lacustri e fluviali, essendo contenuta in diverse fonti normative e regolamentari emanate a distanza di anni l'una dall'altra, risulta articolata e a tratti complessa per gli operatori e per le autorità di controllo

La gestione dei sedimenti dragati



■ di **B&P Avvocati**

Il dragaggio dei fondali assicura la navigabilità in sicurezza nei porti e nei punti di approdo e consente la posa di cavi e condutture marine. Essa svolge, pertanto, un ruolo fondamentale nella manutenzione delle infrastrutture marine e idriche.

Ma non solo. Il dragaggio può avere anche effetti molto positivi e di ripristino ambientale quando si sottopone a dragaggio un fondale inquinato. Da qui è nata l'esigenza di coordinare la disciplina sui dragaggi con quella sulle bonifiche, tanto per le modalità con cui rimuovere i sedimenti¹, quanto per valutarne le caratteristiche di pericolo, quanto, infine, per le diverse destinazioni e funzioni che possono avere una volta rimossi.

A fronte di queste esigenze sono state emanate, a partire dagli anni Novanta, diverse disposizioni di legge e regolamentari, europee e nazionali, che hanno creato una disciplina affastellata e complessa, non riconducibile a un unico *corpus* normativo e quindi, per queste ragioni, di difficile interpretazione. Provando a semplificare, **il legislatore ha, prima di tutto, valorizzato i sedimenti di buona qualità come risorsa incentivandone la libera gestione come materiali e non come rifiuti**, in particolare:

1) indicando in quale contesto i sedimenti dragati e riutilizzati per scopi precisi siano **esclusi dalla disciplina sui rifiuti** (art. 185, D.Lgs. n. 152/2006);

2) disciplinando il riutilizzo di sedimenti dragati in **aree non rientranti nei siti**